



Scuola Centrale Lazio Abruzzo Molise e Sardegna

*SEMINARIO*  
*Il federalismo fiscale*

**Matteo Barbero**

# **Il federalismo fiscale**

**Roma**  
**22 novembre 2011**

**Pineto**  
**23 novembre 2011**

**Campobasso**  
**24 novembre 2011**

# Uno sguardo al passato

- Dalla Costituzione a ...
- la riforma tributaria degli anni '70;
- l'istituzione delle Regioni ordinarie;
- i decentramenti di funzioni amministrative e i decreti "Stammati";
- le leggi "Bassanini" e l'avvio del decentramento finanziario;
- la riforma costituzionale del 2001 e la sua faticosa attuazione.

# Il contesto precedente

- Una finanza regionale e locale (quasi totalmente) derivata.
- Forte disallineamento fra autonomia di spesa e autonomia di entrata.
- L'”albero storto”

# Art. 119 Cost.

- Attribuisce a Regioni ed Enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- Elenca le fonti di entrata (tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali, fondo perequativo, risorse aggiuntive/interventi speciali, debito).
- Rimette al legislatore ordinario la (ri)definizione delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo (cfr Corte Cost. n. 37/2004).

# I passati tentativi di attuazione

- L'ACoFF
- Il disegno di legge del Governo Prodi
- La proposta di legge della Regione Lombardia

# L. 42/2009

- Rappresenta una sintesi fra molte delle proposte elaborate negli scorsi anni.
- È frutto di un'intesa quasi bipartisan.
- È un testo fortemente compromissorio e in parte lacunoso, che necessita di essere completato in sede attuativa.

# L. 42/2009

## Art. 1

- Dare “attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”.

# L. 42/2009

## Art. 1

- “Stabilire (...) i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.”
- Disciplinare “l’attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ed il finanziamento di Roma Capitale.”

# L. 42/2009

- In estrema sintesi, sono quindi due gli obiettivi di fondo del federalismo fiscale, più uno (per così dire) “strumentale”:
  - 1) superare il sistema di finanza derivata, basato sui trasferimenti statali a Regioni ed Enti locali, sostituendoli (in ossequio al principio “*no taxation without representation*”) con tributi ed entrate proprie più manovrabili e trasparenti, integrate da fondi perequativi per i soli territori con minore capacità fiscale per abitante;
  - 2) abbandonare la logica (inefficiente) della spesa storica a favore di criteri di costo/fabbisogno standard;
  - 3) pervenire all’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, superando l’attuale “federalismo contabile” che ne pregiudica l’attendibilità, la trasparenza e la confrontabilità.

# L. 42/2009

## Art. 2

- Autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo.
- Territorialità.
- Superamento (graduale) del criterio della spesa storica.
- Divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto.
- Tendenziale correlazione fra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio.
- Esclusione di interventi (non compensati) sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo.
- Accredito diretto del riscosso agli enti titolari dei tributi.
- Accesso diretto alle banche dati fiscali e finanziarie.
- Premialità dei comportamenti virtuosi.
- Flessibilità fiscale.
- Semplificazione del sistema tributario.

# L. 42/2009

## Art. 2

- Lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali.
- Trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa.
- Razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso.
- Riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed Enti locali.
- Territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte.
- Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali.
- Sussidiarietà fiscale

# L. 42/2009

- Disciplina piuttosto sommaria delle fonti di entrata di Regioni ed Enti locali
- Differenziazione “funzionale” delle regole di finanziamento:
  - per i LEP (sanità, istruzione, assistenza e in parte tpl) e le funzioni fondamentali degli Enti locali (da definire) è garantita la copertura integrale dei fabbisogni di spesa determinati, tuttavia, in base al costo standard e non più all’entità della spesa storica;
  - per le altre funzioni (salvo quelle finanziate con risorse UE o risorse aggiuntive/interventi speciali statali) la regola è la perequazione incompleta delle capacità fiscali

# 8 decreti attuativi

<i>D. lgs. 85/10</i>	<i>Federalismo demaniale</i>
<i>D. lgs. 156/10</i>	<i>Ordinamento di Roma Capitale</i>
<i>D. lgs. 216/10</i>	<i>Fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali degli Enti locali</i>
<i>D. lgs. 23/11</i>	<i>Federalismo fiscale municipale</i>
<i>D. lgs. 68/11</i>	<i>Ordinamento finanziario di Regioni e Province. Costi e fabbisogni standard relativi alla sanità</i>
<i>D. lgs. 88/11</i>	<i>Interventi speciali a sostegno delle aree deboli</i>
<i>D. lgs. 118/11</i>	<i>Armonizzazione dei bilanci di Regioni ed Enti locali</i>
<i>D. lgs. 149/11</i>	<i>Meccanismi premiali e sanzionatori per governatori e amministratori locali. Costi e fabbisogni standard per i Ministeri</i>

# Lo stato dell'arte

- Nessuno dei provvedimenti fin qui adottati è esaustivo, giacchè tutti prevedono ulteriori passaggi attuativi, solo in piccola parte già realizzati.
- Mancano, inoltre, alcuni tasselli fondamentali, non direttamente ricollegati all'attuazione della L. n. 42/2009, ma senza i quali l'intero disegno da questa tracciato rischia di restare incompleto. In particolare, devono ancora essere approvate le leggi chiamate a individuare le funzioni fondamentali degli enti locali ed a fissare i livelli essenziali delle prestazioni.

# Lo stato dell'arte

- Inoltre, è già certo che nei prossimi mesi i provvedimenti fin qui adottati potranno subire modifiche. Se il termine generale per l'esercizio della delega è scaduta il 21 novembre (per effetto della proroga di sei mesi concessa dalla L. 85/2011), entro i successivi tre anni potranno essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi ed integrativi.
- Il disegno, quindi, tutt'altro che completo e la sua trama ancora profondamente incerta

# Federalismo fiscale e manovre

- La manovra estiva 2010 aveva stabilito che dei tagli da essa previsti non si tenesse conto in sede di attuazione del federalismo fiscale, ma tale previsione è stata finora disattesa.
- Le manovre estive 2011 hanno reso strutturali quei tagli e ne hanno aggiunti di nuovi a valere sul Patto di stabilità interno.
- Dalla fiscalizzazione dei trasferimenti alla “fiscalizzazione dei tagli”?

# Le manovre 2011

	2012	2013	2014	2012-2014
Regioni ordinarie	1.600	1.600	1.600	4.800
Regioni speciali	2.000	2.000	2.000	6.000
Province	700	800	800	2.300
Comuni	1.700	2.000	2.000	5.700
Totale	6.000	6.400	6.400	18.800
'Robin Hood tax'	1.800	–	–	–
Totale al netto della 'Robin Hood tax'	4.200	6.400	6.400	17.000

Manovre sul Patto di stabilità interno

D.L. 982011 + D.L. 138/2011

Valori in milioni di euro

# Le manovre 2010 e 2011

	2012	2013	2014	2012-2014
Regioni ordinarie	2.100	2.100	2.100	6.300
Regioni speciali	2.500	2.500	2.500	7.500
Province	900	1.000	1.000	2.900
Comuni	2.700	3.000	3.000	8.700
Totale	8.200	8.600	8.600	25.400
"Robin Hood tax"	1.800	-	-	-
Totale al netto della "Robin Hood tax"	6.400	8.600	8.600	23.600

Manovre sul Patto di stabilità interno

D.L. 78/2010 + L. 220/2010 + D.L. 98/2011 + D.L. 138/2011

Valori in milioni di euro

# I tagli

	2011	Dal 2012
Regioni ordinarie	4.000	4.500
Regioni speciali	500	1.000
Province	300	500
Comuni	1.500	2.500
Totale	6.300	8.500

Riduzioni dei trasferimenti erariali (oggi fondo sperimentale di riequilibrio)

Art. 14, comma 2, D.L. 78/2010 e 20, comma 4, del D.L. 98/2011

Valori in milioni di euro

# **Le novità per gli Enti locali**

**I fabbisogni standard**

# I principali riferimenti normativi

- Legge 5 maggio 2009, n. 42
- D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216
- D. Lgs. 14 marzo 2011 , n. 23
- D. lgs. 19 marzo 2001, n. 68
- È peraltro in discussione uno schema di decreto legislativo correttivo

# L. 42/2009

## Art. 2 (Oggetto e finalità)

- Determinazione del costo e del **fabbisogno standard** quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica.
- Definizione degli **obiettivi di servizio** cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali.
- Superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: del **fabbisogno standard** per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali

# L. 42/2009

## Art. 11 (Enti locali)

- Definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese relative alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il **finanziamento integrale in base al fabbisogno standard** ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo.

# L. 42/2009

## Art. 13 (Enti locali)

- Ripartizione del fondo perequativo per le funzioni fondamentali in base a:
  - ✓ un indicatore di fabbisogno finanziario (spesa corrente\* al netto degli interessi – (gettito\* dei tributi + entrate proprie)
  - ✓ un indicatore di fabbisogno di infrastrutture per il finanziamento della spesa in conto capitale

\* I valori sono standardizzati: quota pro capite, corretta in relazione a ampiezza demografica e caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive

# L. 42/2009

## Art. 21 (Fase transitoria)

- Necessità di riequilibrio delle risorse a favore degli enti sottodotati, in termini di trasferimenti erariali, rispetto ai sovradotati
- Superamento della spesa storica anche in fase transitoria con il fabbisogno delle funzioni di comuni e province finanziato considerando l'80% delle spese come fondamentali ed il 20% di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

# L. 42/2009

## Art. 21 (Fase transitoria)



**Funzioni  
fondamentali per  
i Comuni**

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale



**Funzioni  
fondamentali per  
le Province**

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 1 (Oggetto)

- Disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.
- I fabbisogni standard costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 1 (Oggetto)

- In ogni caso, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi.
- Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.
- Il provvedimento non si applica in via diretta agli enti locali delle Regioni speciali e Province autonome se non per fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi (art. 31, comma 3, del D. Lgs. 68/2011)

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 2 (Tempistica)

- L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio del superamento del criterio della spesa storica, attraverso una fase transitoria triennale e con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.
- Il correttivo in discussione prevede un'anticipazione della tempistica di determinazione, ferma restando la gradualità dell'entra a regime.
- Sono previste norme annuali di “coordinamento dinamico della finanza pubblica, volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali”

# D. Lgs. 216/2010

Art. 2 (Tempistica)

A legislazione vigente

In base al correttivo

- 2011: fabbisogni standard per 2012 di almeno 1/3 delle funzioni fondamentali; a regime nel triennio successivo
  - 2012: fabbisogni standard per 2013 per almeno 2/3 delle funzioni fondamentali; a regime nel triennio successivo
  - 2013: fabbisogni standard per 2014 per tutte le funzioni; a regime nel triennio successivo
- 2011: fabbisogni standard per 2012 di almeno 1/3 delle funzioni fondamentali; a regime nel triennio successivo
  - 2012: fabbisogni standard per 2013 per tutte le funzioni; a regime nel triennio successivo

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 2 (Obiettivi di servizio)

- Il Governo tiene conto:
- delle informazioni e dei dati sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale.
- dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 3

(Classificazione delle funzioni e delle relative spese)

- Fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione, le funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria sono quelli di cui all'articolo 21 della L. 42/2009.

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 4 (Metodologia)

- Il fabbisogno standard è determinato attraverso:
  - a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;
  - b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
  - c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
  - d) l'individuazione di un modello di stima sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
  - e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 4 (Metodologia)

- Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali.
- Si dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata, nonché dei livelli di servizio.

# D. Lgs. 216/2010

Art. 5-7

(Procedimento di determinazione e revisione)

## FASE TECNICA

SOSE S.P.A.

ISTAT

RAGIONERIA  
GENERALE DELLO  
STATO

## FASE POLITICA

COPAFF O  
CONFERENZA  
PERMANENTE PER IL  
COORDINAMENTO  
DELLA FINANZA  
PUBBLICA

dPCM

# Fase tecnica

- **Elaborazione della metodologia e definizione dei valori dei fabbisogni:**
  - 1) tenendo conto caratteristiche individuali dei singoli enti;
  - 2) utilizzando i dati di spesa storica per gruppi omogenei;
  - 3) tenendo conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata,
  - 4) considerando una quota di spesa per abitante;
  - 5) tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione:
    - a) all'ampiezza demografica;
    - b) alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione;
    - c) alla presenza di zone montane;
    - d) alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei medesimi enti;
    - e) al personale impiegato;
    - f) alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati;
    - g) al grado di soddisfazione degli utenti.
- **Monitoraggio della fase applicativa.**
- **Aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard.**
- **Revisione ogni tre anni**

# Fase tecnica



**SOSE**

- a) predispone le metodologie per individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno valore alle caratteristiche dei singoli Enti
- b) monitora la fase applicativa e aggiorna elaborazioni per la determinazione dei fabbisogni standard
- c) predispone appositi questionari al fine di raccogliere i dati contabili e strutturali
- d) si avvale della collaborazione scientifica di IFEL in tutte le attività previste dal decreto in oggetto



**IFEL**

- d) collabora con SOSE nella realizzazione di tutte le attività previste dal decreto in oggetto. In particolare:
  1. fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali
  2. concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte
  3. partecipa all'analisi dei risultati
  4. concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard
  5. propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti
  6. fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province

# Fase politica

- Con dPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- Sullo schema di dPCM si segue la stessa procedura prevista per i decreti attuativi della L. 42/2009.
- Ciascuno dei dPCM adottati indica in allegato gli elementi considerati ai fini della determinazione dei fabbisogni standard.

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 8 (Effetti)

- Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei Lep, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, e' acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo, ovvero, nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.

# D. Lgs. 216/2010

## Art. 8 (Esclusioni)

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

# I questionari già inviati

## Comuni/Unioni di Comuni

- ✓ Polizia locale
- ✓ Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
  - Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
  - Servizi di Ufficio Tecnico
  - Servizi di Anagrafe, Stato Civile Elettorale, Leva e Servizio Statistico
- Altri Servizi Generali.

## Province

- ✓ Servizi e mercato del lavoro
- ✓ Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

# **Le “nuove” entrate dei Comuni**

# L. 42/2009

## Art. 12

- La legge statale individua i tributi propri dei Comuni, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
- Le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'IRPEF, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

# L. 42/2009

## Art. 12

- Previsione di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana.
- Previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra Comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
- Previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei Comuni, nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia loro riconosciuti

# L. 42/2009

## Art. 12

- Previsione che i Comuni, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni.
- Previsione che i Comuni, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

# D. Lgs. 23/2011

Fase transitoria  
2011-2013

Fase a regime  
dal 2014

Il correttivo potrebbe rivedere la tempistica

# D. Lgs. 23/2011 Fase transitoria

## Art. 2 (Devoluzione dei tributi immobiliari)

- A decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio:
  - ✓ 30% delle imposte registro e di bollo sugli atti di trasferimento dei beni immobili;
  - ✓ 30% delle imposte ipo-catastali sugli atti non soggetti ad IVA;
  - ✓ 100% dell'Irpef su redditi fondiari, esclusi i redditi agrari;
  - ✓ 100% delle imposte di registro e di bollo su contratti di locazione di immobili;
  - ✓ 30% dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie;
  - ✓ 21,7% della cedolare secca sugli affitti (21,6% dal 2012, ma l'aliquota può essere aggiornata per garantire parità di risorse ai Comuni).
- Il gettito di tali tributi è riscosso dallo Stato e devoluto ai Comuni.

# D. Lgs. 23/2011 Fase transitoria

## Art. 2 (Fondo sperimentale di riequilibrio)

- I tributi immobiliari solo in parte sono attribuita al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione, giacché una parte del relativo gettito va a finanziare il Fondo sperimentale di riequilibrio.
- Tale fondo dura per tre anni, dal 2011 al 2013, ma cessa, in ogni caso, con l'attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della L. 42/2009.
- Nel riparto si tiene conto:
  - della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, di anno in anno;
  - fino al 2013 (ma il correttivo anticipa la scadenza al 2012), il 30% del va ai Comuni in proporzione alla popolazione residente;
  - almeno il 14% (20% del restante 70%) dovrebbe andare ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ex art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010) ed a quelli il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole con modalità differenziate, forfettizzate e semplificate;
  - il restante 56% viene attribuito per assicurare a ciascun ente i trasferimenti 2010 meno il "taglio" ex art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010.
- In ogni caso, ai fini della determinazione del fondo sperimentale, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria

# D. Lgs. 23/2011 Fase transitoria

## Art. 2 (Compartecipazione IVA)

- Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'IVA, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 al gettito dell'Irpef.
- Il relativo gettito non confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, ma è devoluto al Comune di domicilio fiscale del contribuente.
- Nella fase transitoria, peraltro, l'assegnazione avviene sulla base del gettito IVA per Provincia (rectius Regione), che viene suddiviso per il numero di abitanti di ciascun Comune.
- Il correttivo prevede, a decorrere dal 2013, la sostituzione della compartecipazione IVA con una compartecipazione Irpef.

# D. Lgs. 23/2011 Fase transitoria

## Art. 2 (Soppressioni)

- Dal 2011 cessa la compartecipazione all'Irpef, pari allo 0,75%, di cui alla L.. 296/2006.
- Dal 2012 è abolita l'addizionale energetica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988.


# D. Lgs. 23/2011 Fase transitoria

## Art. 2 (Fiscalizzazione dei trasferimenti)

- I trasferimenti erariali sono ridotti in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione IVA, al netto del gettito della soppressa addizionale energetica.
- Una clausola di garanzia assicura ai Comuni, fino al 2012, un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi attraverso aggiornamento della quota di gettito della cedolare secca loro devoluta.

# D. Lgs. 23/2011 Fase transitoria

## Art. 2 (Procedure)



# DM 21 giugno 2011 Fase transitoria

## Fondo sperimentale di riequilibrio

- Fabbisogni standard
- ~~Gestione associata delle funzioni~~
- ~~Popolazione residente~~
- Fiscalizzazione quasi intergale dei trasferimenti (considerando le “spettanze figurative” calcolate con l’applicazione delle regole di attribuzione dei trasferimenti erariali già vigenti il 2010, a valere sulle dotazioni di risorse relative al 2011)
- Localizzazione degli immobili
- Risorse specifiche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

# DM 21 giugno 2011 Fase transitoria

## Fondo sperimentale di riequilibrio

- Comuni < 5.000 ab.
- ✓ 30% in base ai residenti
- ✓ Garanzia del 100% delle spettanze teoriche 2011 per gli enti sottodotati

- Comuni > 5.000 ab.
- ✓ 30% in base ai residenti
- ✓ 10% peso tributi imm.
- ✓ Fondo+comp. IVA max 110% spettanze teoriche (salvo che il surplus dipenda dall'IVA)
- ✓ Garanzia del 99,72% delle spettanze teoriche 2011

# DM 21 giugno 2011<sup>Fase transitoria</sup>

## Fiscalizzazione dei trasferimenti

- Distinzione fra trasferimenti fiscalizzabili e non fiscalizzabili basta su elaborazioni Copaff
- Trasferimenti fiscalizzabili = 11.243 miliardi (poi rivisti in 11.264)
- Trasferimenti non fiscalizzabili = 610 milioni

# DPCM 17 giugno 2011 <sup>Fase transitoria</sup>

## Compartecipazione IVA

- 2889 milioni
- Aliquota 2,58%

# Il meccanismo

Fase transitoria

<b>Minori risorse Comuni</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
Trasferimenti fiscalizzati		11.243	10.388
Addizionale energetica			614
<b>Totale</b>		<b>11.243</b>	<b>11.002</b>
<b>Nuove entrate Comuni</b>			
30% imposte indirette		1.329	1.354
bollo e registro locazioni		708	711
Irpef redditi fondiari		5.790	5.167
21,7% cedolare secca		527	746
<b>Totale parziale</b>		<b>8.354</b>	<b>7.978</b>
compartecipazione IVA		2.889	3.024
<b>Totale</b>		<b>11.243</b>	<b>11.002</b>

# D. Lgs. 23/2011<sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 2 (Lotta all'evasione fiscale)

- Al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:
  - a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
  - b) è elevata al 50% la quota dei maggiori tributi statali riconosciuta ai Comuni, che è attribuita in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo (salvo recupero).

Tale quota è stata portata al 100% dall'art. 1, c. 12-bis, 12-ter, 12-quater, del D.L. 138/2011, per gli anni fino al 2014 a favore dei che abbiano istituito, entro il 31 dicembre 2011, il Consiglio Tributario

# D. Lgs. 23/2011<sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 3 (Cedolare secca)

- Decorre dall'anno 2011.
- Si applica ai canoni di locazione relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e loro pertinenze congiunte;
- È un meccanismo opzionale (a scelta del locatore, che può optare per il regime Irpef ordinario).
- Si applica in ragione di un'aliquota del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per i contratti a canone concordato
- Si dichiara e si versa negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef (acconto e saldo).
- Le sanzioni per denunce omesse o infedeli sono raddoppiate rispetto all'Irpef ordinaria.
- Sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione

# D. Lgs. 23/2011 <sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 4 (Imposta di soggiorno)

- I Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, i Comuni “turistici”, possono istituirla a carico di chi alloggia in strutture ricettive, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per ogni notte.
- Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di gestione dei beni culturali e ambientali, dei relativi servizi pubblici locali e può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
- La disciplina generale è dettata da apposito regolamento statale che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni.
- L'imposta può essere introdotta mediante regolamento comunale ex art. 52 D. Lgs 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
- I Comuni hanno la facoltà di specificare le modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari

# D. Lgs. 23/2011<sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 4 (Imposta di soggiorno)

- Il correttivo mira ad estenderla a tutti i Comuni
- Il governo ha dato il via libera ad uno schema di regolamento del Governo, le cui disposizioni, sempre in base al correttivo, dovrebbe essere **retroattive**.

# D. Lgs. 23/2011 <sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 5 (Addizionale Irpef)

- La disposizione originaria sbloccava in parte il tributo, consentendo di manovrarlo ai Comuni che avessero un'aliquota  $< 0,4\%$  e nei limiti dello  $0,2\%$  all'anno.
- Lo sblocco integrale era subordinato ad regolamento del Governo mai adottato.
- L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, che ha ripristinato, con decorrenza dal 2012, la dettata dal D. Lgs. 360/1998, così come novellata dall'art. 1, comma 142, della L. 296/2006.
- Il limite massimo dell'aliquota torna quindi a collocarsi allo  $0,8\%$  e viene meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento.
- I Comuni possono stabilire aliquote differenziate e una soglia di esenzione. Sul punto sono stati forniti chiarimenti importanti.

# D. Lgs. 23/2011 <sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 5 (Addizionale Irpef)

- 1) Il D.L. 138 ha chiarito che i comuni devono definire scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ed il Mef ha precisato che occorre rispettare anche il meccanismo della progressività. Al riguardo, va segnalato che il Mef (in risposta ad un quesito di un comune) ha recentemente precisato che, in caso di scelta di un sistema di aliquote, l'applicazione deve avvenire utilizzando solo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef, “secondo il principio della progressività dell'imposta vigente nel nostro ordinamento tributario, con l'esclusione dell'applicazione di una sola aliquota corrispondente a quella stabilita in virtù dell'ammontare del reddito complessivo, ma invece con applicazione di un'aliquota via via progressiva che, con il crescere del reddito, passi gradualmente da quella minore a quella maggiore”.
- 2) Lo stesso D.L. 138 ha puntualizzato che la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

# D. Lgs. 23/2011 <sup>Fase transitoria</sup>

## Art. 6 (Imposta di scopo)

- Con regolamento del governo, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma 145, della (L. 296/2006).
- Le modifiche da apportare alla vigente disciplina del tributo dovranno prevedere:
  - a) l'individuazione di ulteriori opere pubbliche finanziabili rispetto a quelle al momento previste;
  - b) l'aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell'imposta (attualmente limitata a 5 anni);
  - c) la possibilità che il relativo gettito finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare (attualmente è previsto un limite del 30%).
- Al momento il predetto regolamento non è stato adottato

# Fase a regime (art. 7)

COMPARTECIPAZIONE IVA


21,6% CEDOLARE SECCA

IMU PRINCIPALE

COMPARTECIPAZIONI  
AI TRIBUTI IMMOBILIARI

IMU SECONDARIA

FONDO  
PEREQUATIVO

A diagram illustrating the 'Fase a regime' (art. 7). On the left, five pink rounded rectangular boxes are stacked vertically, containing the following text from top to bottom: 'COMPARTECIPAZIONE IVA', '21,6% CEDOLARE SECCA', 'IMU PRINCIPALE', 'COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI IMMOBILIARI', and 'IMU SECONDARIA'. To the right of these boxes is a large pink oval containing the text 'FONDO PEREQUATIVO'.

# D. Lgs. 23/2011

Fase a regime

## Art. 8-9-14 (IMU)

- Dovrebbe scattare nel 2014 (ma il correttivo potrebbe anticipare al 2013)
- Sostituisce l'Irpef (e relative addizionali) su redditi fondiari relativi a beni non locati e l'ICI;
- Non si applica all'abitazione principale, eccetto che per le categorie catastali A1, A8 e A9;
- Valgono le esenzioni ICI vigenti.
- Ha per base imponibile il valore dell'immobile ai fini ICI;
- Ha per soggetti passivi il proprietario o il titolare di diritto reale;
- È dovuta annualmente in base ad aliquota dello 0,76%.
- Se l'immobile è locato l'aliquota è 0,38%.
- I Comuni possono, con deliberazione consiliare, aumentare o ridurre fino allo 0.2% per immobili locati, fino allo 0.3% per gli altri.
- È indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.
- A far data dal completamento dell'armonizzazione contabile e comunque a partire dal 1° gennaio 2015 (2014 secondo il correttivo), l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dai Comuni.

# D. Lgs. 23/2011 Fase a regime

## Art. 10 (Trasferimenti immobiliari)

- Dal 2014 (**2013 per il correttivo**) scatterà un nuovo regime tributario per i trasferimenti immobiliari, a seguito della modifica del DPR 131/1986 in materia di imposta erariale di registro, e, in specifico, dell'articolo 1 della relativa tariffa, parte prima..
- Si passa così dal 10 al 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi ovvero per atti di espropriazione per pubblica utilità; dal 3 al 2% per gli atti di trasferimento immobiliare di abitazioni che costituiscono prima casa, purché non di lusso. Per entrambe le predette fattispecie l'imposta non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro.
- A decorrere dall'anno 2014 (**ma con il correttivo potrebbe essere 2013**), ai comuni e' attribuita una compartecipazione pari al 30%.

# D. Lgs. 23/2011

Fase a regime

## Art. 11 (IMU secondaria)

- E' istituita a decorrere dal 2014 (2013 per il correttivo); con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione di:
- TOSAP/COSAP
- ✓ Imposta pubblicità
- ✓ Diritti pubbliche affissioni e canoni mezzi pubblicitari;
- ✓ Addizionale ex E.C.A. (che viene abolita).
- ✓ Si applica all'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.
- La disciplina generale dell'imposta sarà dettata con apposito regolamento del Governo. I Comuni, con proprio regolamento, potranno disporre esenzioni ed agevolazioni, nonché ulteriori modalita' applicative del tributo

-

# D. Lgs. 23/2011 Fase a regime

## Art. 12 (Clausole di garanzia)

- L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.
- In ogni caso, anche nel corso della fase transitoria, non è consentito alcun aumento
- del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
- In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

# D. Lgs. 23/2011 Fase a regime

## Art. 12 (Clausole di garanzia)

- L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.
- In ogni caso, anche nel corso della fase transitoria, non è consentito alcun aumento
- del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
- In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

# D. Lgs. 23/2011

Fase a regime

## Art. 13 (Fondo perequativo)

- Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali (dal 2013 per il correttivo), è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.
- Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con dPCM, sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e le modalità di alimentazione e di riparto del fondo.
- Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi immobiliari e dalla compartecipazione IVA ed è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali.
- Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

# L. 42/2009

## Art. 13 (Fondo perequativo)

- Istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.
- La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale.
- Le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture.

# D. Lgs. 23/2011

Fase a regime

## Art. 14 (Varie)

- Disciplina per le Regioni speciali e Province autonome
- È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1007 anche per i nuovi tributi.
- Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
- Le delibere di variazione dell'addizionale comunale Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 12 (Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali)

- Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, determinando secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti soppressi.
- L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della Copaff o della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
- Ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio di durata triennale in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito dei tributi compartecipati o devoluti

# Il correttivo in discussione

- Anticipazione decorrenza di IMU, fabbisogni standard e perequazione a regime.
- Riforma dei tributi sui rifiuti e introduzione di una service tax comunale (RES).
- Sostituzione della compartecipazione IVA con una compartecipazione Irpef

# **Le “nuove” entrate delle Province**

# L. 42/2009

## Art. 12

- La legge statale individua i tributi propri dei Comuni, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
- Le spese delle province relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale.
- Disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali.
- Previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei Comuni, nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia loro riconosciuti.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 16

- In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le seguenti disposizioni assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando le fonti di finanziamento del complesso delle spese di loro competenza

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 17 (RC Auto)

- **A decorrere dall'anno 2012** l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province.
- L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al **12,5%**.
- **A decorrere dall'anno 2011** le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore al **3,5%**.
- La gestione del tributo spetta alle Province, che possono stipulare apposite convenzioni con l' Agenzia delle entrate.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 17 (IPT)

- Con decreto del Mef sono modificate le relative misure dell'imposta in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. **Il correttivo punta a rendere la modifica operativa anche senza il predetto decreto.**
- Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino complessivo del tributo.
- **Fino al 31 dicembre 2011** continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri Per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le Province e l'ACI stesso.

# D. Lgs. 68/2011

Art. 18 (Fiscalizzazione dei trasferimenti erariali)

- A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province aventi carattere di generalità e permanenza.
- A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è soppressa
- L'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF è stabilita con dPCM, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ed alla soppressa addizionale.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 19 (Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali)

- **A decorrere dall'anno 2013**, ciascuna Regione assicura la soppressione di tutti i trasferimenti regionali aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province.
- **A decorrere dall'anno 2013**, ciascuna Regione determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica regionale, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi. In mancanza lo Stato esercita potere sostitutivo.
- In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali sopresse, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province.
- L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della Copaff o della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 19-21 (Fondi sperimentali di riequilibrio)

- **A decorrere dall'anno 2012**, lo Stato istituisce un fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale (**ma il correttivo potrebbe eliminare il limite di durata**), alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, secondo le modalità definite con atto amministrativo regionale, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province.
- **A decorrere dall'anno 2013**, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio di durata triennale alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione alla tassa automobilistica regionale secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Interno previo accordo il sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 20 (Ulteriori tributi provinciali)

- Spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente, che costituiscono tributi propri derivati.
- Con regolamento Governo da adottare entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 23 (Fondo perequativo)

- È alimentato dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef non devoluto alle Province.
- È articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.
- Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.
- Sono istituiti nel bilancio delle Regioni due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle città metropolitane,

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 40 (Potestà regolamentare)

- È confermata anche per le Province la potestà regolamentare in materia di entrate di cui agli art.. 52 e 59 del D. LGS. 446/1997 anche per i nuovi tributi.

# Il correttivo in discussione

- Automatica eliminazione del regime forfetario per gli atti soggetti ad IVA ai fini dell'IPT, con estensione anche alle Regioni speciali.
- Allungamento del periodo di vigenza del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di matrice statale
- Previsione della possibilità di definire modalità di riparto di tale fondo differenziate per ogni sistema regionale.

# **Le novità per le Regioni**

# I principali riferimenti normativi

- Legge 5 maggio 2009, n. 42
- D. lgs. 19 marzo 2001, n. 68
- È peraltro in discussione uno schema di decreto legislativo correttivo

# L. 42/2009

## Art. 7 (Entrate)

- Le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell' IVA, in grado di finanziare le relative spese
- Per tributi delle Regioni si intendono:
  - 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, che possono, con propria legge, modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;
  - 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, rispetto a cui le Regioni possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
  - 3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

# L. 42/2009

## Art. 7 (Entrate)

- Le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge statale e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità, tenendo conto:
  - 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
  - 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
  - 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
  - 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche.

# L. 42/2009, Art. 8

**ENTRATE  
DELLE REGIONI**

**TRIBUTI DERIVATI**

**ADDIZIONALE IRPEF**

**COMPARTECIPAZIONE IVA**

**IRAP  
("IN VIA TRANSITORIA")**

**FONDO PEREQUATIVO**

# L. 42/2009

## Art. 8 (Fiscalizzazione dei trasferimenti erariali)

- Soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese delle Regioni, ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui.

# L. 42/2009

## Art. 8 (Finanziamento delle funzioni)

### LEP

Tributi + compartecipazioni  
calibrati in modo da  
rendere una sola  
Regione autosufficiente

+

Fondo perequativo per le  
altre Regioni

### ALTRE FUNZIONI

Addizionale Irpef con  
aliquota ad un livello tale  
da assicurare al  
complesso delle Regioni  
un ammontare di risorse  
tale da pareggiare  
l'importo complessivo dei  
trasferimenti soppressi

+

Fondo perequativo

# L. 42/2009

## Art. 9 (Fondo perequativo)

### LEP

È alimentato dalla compartecipazione IVA e finanzia la differenza tra il fabbisogno standard e il gettito regionale dei tributi, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale.

### ALTRE FUNZIONI

È alimentato dall'addizionale Irpef e trasferisce risorse dalle regioni nelle quali il gettito per abitante supera il gettito.

Per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare si tiene conto del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla stessa

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 2 (Addizionale Irpef)

- **A decorrere dal 2013** la relativa aliquota base sarà rideterminata con dPCM in modo tale da garantire al complesso delle Regioni entrate corrispondenti ai trasferimenti statali fiscalizzati della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina (soppressa dall'art. 8, comma 4).
- All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali fissate dalle Regioni ai sensi dell'art. 6, comma 1.
- Con il medesimo dPCM sono ridotte, sempre a decorrere dal 2013, le aliquote dell'Irpef di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 4 (Compartecipazione IVA)

- Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota è calcolata in base alla normativa vigente.
- **A decorrere dall'anno 2013** le modalità di attribuzione del relativo gettito sono ridefinite con dPCM in conformità con il principio di territorialità, ovvero tenendo conto del luogo di consumo, identificato con quello in cui:
  - ✓ avviene la cessione di beni;
  - ✓ è fissato il domicilio del soggetto fruitore dei servizi ceduti;
  - ✓ è ubicato l'immobile ceduto.
- I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con IVA indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 5 (IRAP)

- **A decorrere dall'anno 2013** ciascuna Regione, con propria legge, può ridurre le aliquote fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa UE. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota previsto dalla normativa vigente.
- Gli effetti finanziari derivanti dai predetti interventi sono esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comportano alcuna forma di compensazione
- Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione se la maggiorazione dell'addizionale Irpef è superiore allo 0,5%.
- Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 6 (Addizionale Irpef)

- **A decorrere dall'anno 2013** ciascuna Regione può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota base, pari allo 0,9% sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1.
- La maggiorazione non può essere superiore (dopo le modifiche):
  - a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
  - b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
  - c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 7 (Fiscalizzazione dei trasferimenti erariali)

- **A decorrere dall'anno 2013** sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni.
- Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui L. 549/1995.
- I trasferimenti da sopprimere sono individuati con dPCM sulla base dei dati Copaff **entro il 31 dicembre 2011**.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 8 (Altri tributi regionali)

- **A decorrere dall'anno 2013** sono trasformati in tributi regionali propri:
  - la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
  - l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
  - l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile;
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
  - le tasse sulle concessioni regionali;
  - l'imposta sulle emissioni sonore.
  - Le Regioni potranno anche sopprimere i predetti tributi. Per la tassa automobilistica regionale, invece, restano fermi i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 9 (Lotta all'evasione fiscale)

- Alle Regioni è riconosciuto:
  - l'intero gettito derivante dall'attività di recupero riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
  - una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 10 (Gestione tributi regionali)

- Le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Mef e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali operative dei tributi regionali.
- Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di convenzioni con le Regioni.


# D. Lgs. 68/2011

## Art. 11 (Misure compensative)

- Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.
- La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con dPCM, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 14 (Funzioni)



# D. Lgs. 68/2011

Art. 13 (LEP e obiettivi di servizio)



## SANITÀ

Capo IV  
(Art. 25 e seguenti)

## ALTRE MATERIE

Da definire con legge  
statale

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 13 (LEP non sanitari)

- La legge statale stabilisce le modalità di determinazione prendendo a riferimento macroaree di intervento omogenee al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
- Il Governo propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio.
- Nelle more i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza ed il relativo fabbisogno sono stabiliti tramite intesa Conferenza Unificata.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 12 (LEP non sanitari)

- Con dPCM è effettuata la ricognizione nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del tpl, con riferimento alla spesa in conto capitale ed ai livelli adeguati del servizio.
- A tal fine Il Governo si avvale di SOSE spa che, in collaborazione con il CINSEDO, applica la stessa metodologia prevista dal D. Lgs. 216/2010.
- Il Governo adotta linee di indirizzo in apposito allegato al Documento di economia e finanza.
- Non sono previsti tempi precisi.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 15 (Finanziamento LEP)

- Dal 2013 si baserà su:
  - ✓ gettito IRAP valutato ad aliquota standard;
  - ✓ gettito addizionale Irpef valutato a base imponibile uniforme;
  - ✓ entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010;
  - ✓ compartecipazione IVA con percentuale da definire con dPCM in modo da coprire il fabbisogno di una Regione,
  - ✓ fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione IVA.
- Per il primo anno vale la spesa storica, poi 4 anni (5 per la sanità) di convergenza verso i costi e fabbisogni standard, con modalità da definire con dPCM.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 15 (Finanziamento non LEP)

- Si baserà su:
  - ✓ gettito tributi propri derivati ex art. 8;
  - ✓ gettito tributi propri autonomi;
  - ✓ quote addizionale Irpef;
  - ✓ fondo perequativo alimentato dall' addizionale Irpef.
- Perequazione delle capacità fiscali modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75%.
- Per il primo anno si perequa in funzione della spesa storica, poi 4 anni di convergenza verso le capacità fiscali, con modalità da definire con dPCM.
- Non prevista una decorrenza precisa.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 25-31 (Fabbisogni standard nel settore sanitario)

- Per gli anni 2011 e 2012 sono confermate le regole dettate dall'art. 2, comma 67, L. 191/2009, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009 (c.d. Patto della salute).
- Dal 2013 scattano le nuove regole, attraverso un percorso di graduale convergenza della durata di 5 anni.
- A regime, è prevista la revisione dei criteri, con cadenza biennale.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 26 (Fabbisogno sanitario nazionale standard)

- A decorrere dall'anno 2013 è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
- Costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:
  - a) 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
  - b) 51% per l'assistenza distrettuale;
  - c) 44% per l'assistenza ospedaliera.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 27 (Fabbisogni sanitario nazionale standard)

- Il Ministro della salute, di concerto con il Mef e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni determina annualmente i costi e i fabbisogni standard regionali, facendo riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
- Il fabbisogno sanitario standard delle singole Regioni, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle Regioni di riferimento.
- I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle Regioni di riferimento.
- In pratica, si estende a tutte le Regioni la spesa pro-capite delle Regioni benchmark, calcolata su popolazione pesata.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 27 (Fabbisogni sanitario nazionale standard)

- Sono Regioni di riferimento le tre Regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute in quanto migliori cinque Regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con dPCM, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sulla base degli indicatori di cui Patto della salute.
- Si considerano in equilibrio economico le Regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. A tale scopo si considerano i risultati relativi al **secondo esercizio precedente a quello di riferimento**.
- Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 27 (Fabbisogni sanitario nazionale standard)

- Il livello della spesa delle tre macroaree delle Regioni di riferimento:
  - a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;
  - b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
  - c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
  - d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale;
  - e) è applicato, per ciascuna Regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

# **Gli elementi di raccordo**

# Il fondamento

- Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e l'armonizzazione dei bilanci pubblici sono inclusi fra le materie di potestà legislativa concorrente.
- Allo Stato compete, quindi, la determinazione dei principi fondamentali di tali materie.
- L'art. 119 Cost. prevede che lo Stato definisca specifici "principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".
- Allo Stato spetta in via esclusiva la gestione della perequazione a favore dei territori meno sviluppati.
- La necessità di elementi di raccordo complessivo del sistema è chiaramente evidenziata dalla giurisprudenza costituzionale, anche in considerazione della sussistenza di vincoli di matrice comunitaria.


# I singoli elementi

- L'armonizzazione contabile.
- Il patto di convergenza.
- I vincoli di bilancio: il patto di stabilità interno e la sua declinazione territoriale.
- Gli incentivi e le sanzioni.
- La perequazione.
- Gli interventi speciali a sostegno delle aree deboli.
- La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

# **L'armonizzazione contabile**

# Armonizzazione contabile

- Si tratta del processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.
- Costituisce uno dei cardini della riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009) e della delega per l'attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).



# Armonizzazione contabile

## Il contesto precedente

- Sistemi contabili differenti all'interno dello stesso comparto di enti.
- Adozione di strutture e schemi di classificazione eterogenei, sia dei bilanci di previsione che dei conti consuntivi.
- Applicazione di principi e metodologie contabili non uniformi anche quando e' previsto il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio.

# L. 42/2009

## Art. 2, comma 2, lett. h)

- Individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di Regioni ed Enti locali in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato.
- La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita.
- Individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle Regioni e degli Enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.
- Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata.

# L. 196/2009

## Nuovo testo dell'art. 2, comma 2, lett. h)

- Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali;
- individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

# D. Lgs. 118/2011

- In sintesi, gli strumenti dell'armonizzazione dei sistemi contabili sono:
  - ✓ Regole contabili uniformi.
  - ✓ Piano dei conti integrato.
  - ✓ Schemi di bilancio comuni.
  - ✓ Bilancio consolidato con i propri enti, aziende e società.
- Le misure approvate andranno in vigore tra tre anni, ma prima affronteranno una fase di sperimentazione che partirà nel 2012, disciplinata con un dPCM.

# D. Lgs. 118/2011

- Non è prevista l'adozione di un sistema contabile unico:
- ✓ le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- ✓ le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti che adottano la contabilità finanziaria.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 2

- Le Regioni e gli Enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano un sistema di contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
- Agli enti strumentali degli enti territoriali che adottano la contabilità finanziaria è richiesto l'affiancamento di un sistema di contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi.
- Le istituzioni degli Enti locali e gli organismi degli enti territoriali o dei loro enti strumentali devono adottare il medesimo sistema contabile degli enti di cui fanno parte.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 17

- Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità economico-patrimoniale garantiscono la riclassificazione dei dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti che adottano la contabilità finanziaria. Esse, in particolare:riclassificano i propri dati contabili attraverso:
  - la rilevazione SIOPE, in corso d'anno;
  - un prospetto concernente la ripartizione della spesa per missioni e programmi coerenti con i dati SIOPE, da allegare al budget economico e a bilancio d'esercizio.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 2

- La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
- È prevista l'adozione del bilancio finanziario di competenza e di cassa (la L. 39/2011 ha soppresso il processo di riforma diretto all'adozione del bilancio di sola cassa).
- Per la contabilità economico-patrimoniale non è imposta la partita doppia ma è prevista una modalità semplificata, derivata dalla contabilità finanziaria.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 3

- Prevede regole contabili uniformi sotto forma di principi contabili, con riferimento ai quali gli ordinamenti contabili delle singole amministrazioni dovranno essere adeguati, ovvero:
  - ✓ principi contabili generali, intesi come enunciati molto sintetici (competenza, annualità, di universalità, integrità, specificazione, ecc.), che lasciano agli operatori il compito di individuarne le modalità di applicazione (allegato n. 1);
  - ✓ principi applicati, intesi come norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgano una funzione di completamento del sistema generale e favoriscano comportamenti uniformi e corretti. La definizione di tali principi è rinviata a successivi decreti legislativi, da emanarsi sulla base dei risultati della sperimentazione prevista dall'art. 35.
- Le amministrazioni in contabilità finanziaria adottano i principi contabili generali e i principi contabili applicati, le amministrazioni pubbliche che adottano solo la contabilità economico patrimoniale conformano la propria gestione ai medesimi principi contabili generali e ai principi del codice civile.

# Principio generale n. 16

## Nuovo criterio di competenza finanziaria

- Tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate che comportano entrate o spese sono accertate o impegnate nel momento in cui l'obbligazione nasce, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- Pertanto, non potranno essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito ed è esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.
- Simmetricamente, non potranno essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Ciò, ovviamente, richiederà un attento screening dei residui attivi e passivi, giacché le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato dovranno essere re-imputate all'esercizio in cui diverranno esigibili.

# Principio generale n. 16

## Nuovo criterio di competenza finanziaria

- Per allineare la dinamica temporale delle entrate e delle spese, gli enti dovranno istituire nei propri bilanci un apposito fondo pluriennale vincolato costituito dalle risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
- Ciò, fra l'altro, costringerà gli enti a fare i conti con i vincoli di finanza pubblica già in sede di previsione, come finora non sempre è avvenuto, stante la non infrequente aleatorietà del prospetto dimostrativo del rispetto del Patto allegato al bilancio preventivo, che verrà di fatto superato.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 4

- Le amministrazioni in contabilità finanziaria adottano un comune piano dei conti integrato, che rappresenta l'elenco delle voci delle articolazioni delle unità elementari del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- Ciascun comparto di amministrazioni pubbliche adotta un comune piano dei conti "di secondo livello" che costituisce un'articolazione di quello comune a tutte le amministrazioni pubbliche.
- Per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica non è imposto un piano dei conti integrato; ma, chiedendo la riclassificazione dei dati contabili attraverso il SIOPE, le cui articolazioni devono essere riconducibili alle aggregazioni previste nel piano dei conti integrato, implicitamente richiede che anche il piano dei conti delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica sia riconducibile a quello delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria .

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 11

- Per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, sono previsti comuni schemi di bilancio:
  - ✓ finanziari,
  - ✓ economici e patrimoniali,
  - ✓ consolidati con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 14

Le spese sono articolate in:

- **MISSIONI:** individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali. Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli art. 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del bilancio dello Stato;
- **PROGRAMMI:** individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. La realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Costituiscono l'unità di voto minima;
- **MACROAGGREGATI,** secondo la natura economica della spesa. Costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato.
- Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 15

Le entrate sono articolate in:

- TITOLI , secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- CATEGORIE, secondo la natura delle entrate;
- TIPOLOGIE, in base all'oggetto dell'entrata, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.
- Ai fini della gestione, le tipologie sono ripartite in
- capitoli, che possono essere articolati in articoli.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 11-18-35

- Il bilancio consolidato dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce (su tratta quindi di un bilancio consolidato consuntivo) e dovrà essere redatto secondo schemi comuni.
- Esso potrà riguardare solo dati economico-patrimoniali, in quanto la cd. tassonomia è richiesta solo alle amministrazioni pubbliche e non alle loro aziende e società.

# D. Lgs. 118/2011

## Art. 35

- Prevede una sperimentazione biennale, a decorrere dal 2012, per:
  - ✓ verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
  - ✓ individuare eventuali criticità;
  - ✓ consentire le modifiche intese a realizzare una più
  - ✓ efficace disciplina della materia.
- L'iter prevede la definizione di una disciplina provvisoria, attraverso DPCM e la definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2014. Le Regioni provvederanno ad adeguare, con legge, i propri ordinamenti.

# **Il patto di convergenza**

# Patto di convergenza

## L. 42/2009, art. 18

- (...) il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.
- Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

**I vincoli di bilancio:  
il patto di stabilità interno  
in chiave territoriale**

# L. 42/2009

- Art. 2, comma 2, lett. g). Adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni ed Enti locali di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita.
- Art. 17, comma 1, lett. b). Rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna Regione e ciascun Ente locale.

# L. 196/2009

## Art. 8


- Regioni ed Enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF.
- Nella nota di aggiornamento al DEF viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno

# Il Patto di stabilità interno

- Il Patto di stabilità interno (PSI) rappresenta il principale meccanismo volto ad adeguare la struttura della finanza pubblica territoriale italiana alle esigenze imposte dall'appartenenza all'Unione economica e monetaria.
- Si tratta, infatti, del più rilevante strumento di coordinamento della finanza di Regioni ed Enti locali.
- È stato introdotto sul finire degli anni '90, in coincidenza con l'avvio della terza fase dell'UEM.

# I suoi contenuti

Le diverse versioni del PSI che si sono succedute negli oltre 10 anni della sua evoluzione hanno seguito due impostazioni alternative:



obiettivi  
espressi in  
termini di  
saldi

obiettivi  
espressi in  
termini di  
“tetti” di spesa

# I suoi contenuti: la disciplina attuale

## Regioni

Duplici “tetto”  
alle spese finali  
(in termini di  
cassa e di  
competenza) al  
netto di alcune  
voci (fra cui  
la sanità)

## Enti locali

Obiettivi di saldo  
(entrate finali-  
spese finali, al  
netto di alcune  
voci) calcolato  
secondo il criterio  
della c.d.  
competenza mista

# Le sue (principali) criticità

- Crescente complessità “ragionieristica”
- Modesta aderenza alle regole europee
- Instabilità della relativa disciplina
- Imposizione unilaterale e stato-centrica

# Modesta aderenza alle regole europee

- Il rispetto del PSI non garantisce pienamente, come dovrebbe, il concorso di Regioni ed Enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo giacchè i due ordini di regole non sono perfettamente congruenti.

# Instabilità della relativa disciplina

- A dispetto della sua denominazione, il PSI non ha mai rappresentato un riferimento “stabile”, in quanto la relativa disciplina è stata fatta oggetto di continue modifiche annuali e talora anche infrannuali.
- Tali modifiche hanno riguardato tutti le “componenti” del PSI (platea degli enti destinatari, struttura degli obiettivi, meccanismi di incentivo e sanzionatori).


# Imposizione unilaterale e stato-centrica

- A dispetto della sua denominazione, il PSI non ha mai rivestito una natura pienamente “pattizia”, ma, al contrario, ha sempre presentato un carattere prevalentemente unilaterale, essendo perlopiù imposto dalla Stato agli altri livelli di governo.
- I relativi meccanismi, infatti, hanno perlopiù mantenuto una diretta derivazione dalla normativa statale, senza un significativo ruolo regionale di intermediazione.

# Gli effetti del PSI sugli Enti locali

- Calo della spesa per investimenti.
- Crescita residui passivi in conto capitale e blocco della liquidità.
- Allungamento dei tempi di pagamento.
- Incremento delle tariffe.


# La spesa per investimenti dei Comuni



In euro per abitante, sulla base del deflatore del Pil, a prezzi del 2009

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

# La spesa corrente dei Comuni



In euro per abitante, sulla base del deflatore del Pil, a prezzi del 2009

Fonte: elaborazioni Ref su dati Istat

# Effetti del PSI

- I soli residui passivi in conto capitale degli Enti locali ammontano a circa 40 miliardi di euro, anche se non tutti corrispondono a debiti effettivi (Fonte Mef).
- Spesso si tratta di “residui smaltibili”, giacchè coperti da disponibilità di cassa che, tuttavia, il PSI non consente di utilizzare.
- I ritardi medi nei pagamenti della PA sono aumentati dai 138 giorni del 2008 ai 170 del 2010 (Fonte Ue).

# L' alternativa della territorializzazione

Essa comporta una disaggregazione del PSI su due livelli:

- lo Stato, previa quantificazione della manovra di finanza pubblica, la declina in obiettivi regionali;
- ciascuna regione gestisce il proprio obiettivo coordinando gli enti locali del proprio territorio.

# L'utilità della territorializzazione

- Essa consente i calibrare i contenuti del PSI adeguandoli alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio-economico delle diverse aree del Paese, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato, al proprio indispensabile potere di supervisione dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari.
- In tal modo è possibile sfruttare a pieno i margini di manovra disponibili a favore del territorio

# Gli effetti del PSI

Regioni a statuto ordinario	Adempienti		Inadempienti		Totale	
	N°enti	differenza	N°enti	differenza	N°enti	differenza
Lazio	123	183.404	3	-12.315	126	171.089
Marche	61	51.583	10	-17.771	71	33.812
Toscana	157	117.515	5	-17.682	162	99.833
Umbria	33	28.629	1	-12.944	34	15.685
Emilia-Romagna	184	119.804	9	-20.977	193	98.827
Liguria	50	66.436	5	-20.903	55	45.533
Lombardia	389	175.417	67	-186.463	456	-11.046
Piemonte	127	180.352	14	-24.392	141	155.960
Veneto	224	136.482	47	-97.636	271	38.846
Abruzzo	55	37.262	3	-15.781	58	21.481
Basilicata	30	27.772	3	-1.590	33	26.182
Calabria	72	76.894	8	-5.119	80	71.775
Campania	195	255.509	9	-17.683	204	237.826
Molise	13	7.810	0	0	13	7.810
Puglia	155	113.347	19	-26.806	174	86.541
<b>Totale Regioni a statuto ordinario</b>	<b>1.868</b>	<b>1.578.216</b>	<b>203</b>	<b>-478.062</b>	<b>2.071</b>	<b>1.100.154</b>

Fonte: elaborazione su dati Corte dei conti (Anno 2009, migliaia di euro)

# La territorializzazione del PSI

- A lungo è stata prevista solo per le Regioni speciali (e province autonome), alle quali, sin dall'esercizio finanziario 2003, è consentito, da un lato, di concordare i propri obiettivi di finanza pubblica, dall'altro di provvedere alle finalità correlate al PSI per gli Enti locali dei rispettivi territori.
- Dal 2008 una disciplina (parzialmente) analoga è stata introdotta anche per le Regioni ordinarie.

# Il quadro normativo

- Art. 77-ter, comma 11, della L. 133/2008
- Art. 7-quater della L. 33/2009
- Art. 17, comma 1, lett. c), della L. 42/2009
- Art. 1, commi 134 e seguenti, della L. 220/2010
- Decreto del Mef 6 ottobre 2011, n. 0104309
- Art. 32, comma 17, della L. 183/2011

# Art. 77-ter L. 133/2008

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

# Art. 7-quater L. 33/2009

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

## Art. 7-quater L. 33/2009

- Consentiva, per il solo 2009, l'esclusione dal saldo del PSI di alcune tipologie di pagamenti da parte degli enti locali aventi alcune caratteristiche di "virtuosità" finanziaria, a condizione che le rispettive regioni consentissero un peggioramento del proprio obiettivo di PSI di importo corrispondente ai pagamenti sbloccati.
- È stata successivamente estesa anche al 2010 (art. 4, comma 4-sexies, della legge n. 42/2010).

## Art. 17 L. n. 42/2009

1. c) (...) le Regioni (...) possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni.

# La disciplina vigente

Art. 1, commi 132-133, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale)

Le Regioni speciali, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, concordano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i rispettivi obiettivi di Patto.

Art. 1, comma 134, della legge n. 220/2010

Le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli Enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al Patto.

# La disciplina vigente

Art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale)

A decorrere dall'anno 2011, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli Enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato (...) per gli Enti locali della Regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

# La disciplina vigente

Decreto del Mef 6 ottobre 2011, n. 0104309 (Patto regionale orizzontale)

Entro il 15 ottobre gli enti locali comunicandola propria disponibilità o il proprio fabbisogno di spazi finanziari alle regioni (oltre che ad Anci e Upi regionali). Tale comunicazione, che dovrebbe richiedere un preventivo passaggio quantomeno in giunta, se non addirittura in consiglio, visto l'evidente collegamento con il bilancio dell'ente, è facoltativa. Tuttavia, chi omette di farla e a fine anno registra una differenza fra saldo e obiettivo superiore ad una soglia definita a livello regionale sarà penalizzato con l'esclusione dal Patto orizzontale nell'anno successivo.

Gli enti che, in un determinato anno, abbiano beneficiato di una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo dovranno restituire i maggiori spazi finanziari ad essi concessi accettando il peggioramento degli obiettivi assegnati per il biennio successivo per un importo complessivamente pari alla quota loro attribuita nel primo anno. In tal modo, viene garantita agli enti che cedono spazi finanziari la restituzione, entro due anni, della quota da essi ceduta. Le comunicazioni degli enti locali, pertanto, dovranno precisare anche le modalità di cessione o di recupero degli spazi finanziari nel biennio successivo.

# La disciplina vigente

Decreto del Mef 6 ottobre 2011, n. 0104309 (Patto regionale orizzontale)

Il meccanismo del Patto orizzontale						
Anno	Ente A		Ente B		Ente C	
	Obiettivo originario	Obiettivo modificato	Obiettivo originario	Obiettivo modificato	Obiettivo originario	Obiettivo modificato
2011	100	200	200	150	300	250
2012	150	100	250	275	350	375
2013	200	150	300	325	400	425
Totale	450	450	750	750	1050	1050

Entro il 31 ottobre (termine perentorio), le regioni dovranno ripartire gli spazi finanziari resisi disponibili, concordando i relativi criteri in sede di Consiglio delle autonomie locali o in mancanza con Anci e Upi regionali e privilegiando le spese in conto capitale, quelle inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. Esse dovranno, quindi, modificare gli obiettivi degli enti interessati dalle compensazioni, sia per l'anno in corso che per il biennio successivo, comunicandone la nuova misura a ciascun comune o provincia, ad Anci e Upi regionali ed al MEf. Per ogni anno, comunque, le variazioni migliorative e peggiorative dovranno compensarsi esattamente, garantendo l'invarianza dell'obiettivo aggregato di comparto.

# La disciplina vigente

Art. 1, comma 142, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale)

Ogni Regione (e Provincia autonoma) definisce e comunica agli Enti locali il nuovo obiettivo annuale del Patto, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione (e Provincia autonoma) comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

# La disciplina vigente

Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010  
(Patto regionale verticale)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico.

Le Regioni (e le Province autonome) definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

# La disciplina vigente

Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010 (Patto regionale verticale)

Gli Enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

# La disciplina vigente

<b>Patto regionale orizzontale</b>	<b>Patto regionale verticale</b>
Compensazioni interne al comparto degli Enti locali di ciascuna Regione	Compensazioni fra ciascuna Regione e gli Enti locali del proprio territorio
Entro il 30 giugno di ogni anno (salvo che per il 2011, quando il termine scade al 31 ottobre) sulla base di linee-guida statali e di criteri definiti di concerto fra Regione ed Enti locali	Entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base di criteri definiti di concerto fra Regione ed Enti locali

# La disciplina futura

Art. 20, comma 1, del D.L. 98/2011

A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra lo Stato e le regioni, previo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il Patto di stabilità interno.

Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Con decreto del Mef d'intesa con la Conferenza Unificata sono stabilite le modalità attuative.

# La disciplina futura

Art. 32, comma 17, della L. 183/2011

Il c.d. “Patto regionale integrale” slitta al 2013

Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

# Incentivi e sanzioni

# L. 42/2009

## Art. 17

- Determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la **virtuosità** dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria.
- Individuazione di **indicatori di efficienza e di adeguatezza** atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di Regioni ed Enti locali.
- Introduzione di un **sistema premiante** nei confronti degli Enti virtuosi e, nei confronti degli enti meno virtuosi, di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'Ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie.
- Previsione di **meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi** nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
- Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

# D. lgs. 148/2011

- Obbligo di redazione di fine legislatura/mandato.
- Responsabilità politica degli organi politici e tecnici in caso di dissesto finanziario.
- Introduzione dell'accertamento esterno del dissesto.
- Codice delle sanzioni in materia di Patto di stabilità interno.
- E i premi?

# Relazione finale

## Art. 1 e 4

- Viene introdotto l'obbligo di presentare una relazione di fine mandato o legislatura contenente un rendiconto finale dell'attività svolta.
- Tale relazione è sottoscritta dal presidente della Regione o della Provincia o dal sindaco per i Comuni non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del rispettivo mandato ed entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli Enti locali, che verifica la conformità dei relativi contenuti con i dati finanziari in proprio possesso.

# Dissesto

## Art. 2

- Nel caso delle Regioni, il dissesto finanziario deve essere grave e ricorre per quelle assoggettate a piano di rientro dal deficit sanitario al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:
  - a) il presidente, nominato Commissario ad acta, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
  - b) si riscontri, in sede di verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;
  - c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'art. 6 del D. lgs. 68/2011.

# Dissesto

## Art. 2

- Il grave dissesto finanziario così configurato costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, comma 1, Cost. e determina lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente, che sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle predette condizioni e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente medesimo.
- Il Presidente rimosso è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.
- Il verificarsi del grave dissesto finanziario determina altresì la decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori di conti, che sono anche interdetti da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni.

# Dissesto

## Art. 2

- Per gli amministratori locali, laddove la Corte dei conti li riconosca responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, scatta il divieto di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di Enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.
- I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

# Dissesto

## Art. 2

- Per gli amministratori locali, laddove la Corte dei conti li riconosca responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, scatta il divieto di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di Enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.
- I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
- Sanzioni pesanti anche per i revisori: qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni o degli Enti locali, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

# Dissesto

## Art. 6

- Viene introdotto l'accertamento esterno del dissesto, che in precedenza poteva essere deliberato solo dal Consiglio, assegnando alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la competenza all'accertamento dei presupposti dello stato di dissesto degli enti locali e l'indicazione delle misure correttive necessarie per il conseguimento dell'equilibrio finanziario.
- Qualora queste non vengano adottate, il prefetto, decorso inutilmente l'ulteriore termine previsto, può obbligare l'ente, anche mediante un commissario ad acta, a dichiarare il dissesto.

# Sanzioni Patto

## Art. 7

- Misure pecuniarie (non si applicano nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti UE rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; per gli Enti locali max 3% entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo).
- Tetto agli impegni di spesa corrente (importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio).
- Divieto di indebitamento.
- Blocco delle assunzioni.
- Taglio delle indennità (-30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010).

# Premi

## Art. 8-10

- Gli incentivi sul Patto vengono legati agli “effetti finanziari delle sanzioni”
- Nuove esclusioni sul Patto delle Regioni.
- Incentivazioni per l'istituzione di centrali regionali d'acquisto e per procedure di gara di alto volume e per chi garantirà anche per gli erogatori pubblici, cliniche private (Aipo), la remunerazione a prestazione (Drg).
- Estensione anche alle Province che segnalino elementi utili ad integrare dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali del riconoscimento di una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo (cfr anche artt. 11 e 12).


# Altre disposizioni

## Art. 14-16

- Fabbisogni standard nei ministeri.
- Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali.
- Misure per accelerare i pagamenti della PA.

# Perequazione

# Perequazione



Capacità fiscali  
(art. 119, comma 3,  
Cost.)



Diversi livelli  
e diversi fondi

Bisogni  
(art. 119, comma 5,  
Cost.)



D. Lgs. 88/2011

# D. lgs. 88/2011

- Riordino degli strumenti volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, a rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, oltre che a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.
- Rafforza il ruolo del centro sia in sede di programmazione ed individuazione degli interventi che in sede di monitoraggio e valutazione dei risultati.
- Enfatizza la rilevanza dei criteri di ammissibilità degli interventi, oltre che dei meccanismi incentivanti e sanzionatori, fino alla revoca dei finanziamenti. .
- L'ammissibilità è riferita:
  - 1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
  - 2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
  - 3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
  - 4) alla sostenibilità dei piani di gestione;
  - 5) al possesso (mediante sistemi di rating da costruire) da parte del o dei soggetti attuatori di un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità.
- Possibilità (non obbligo) di cofinanziamento degli interventi da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.

# D. lgs. 88/2011

- Art. 4. Modifica la denominazione del cosiddetto Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che diviene Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si conferma il “carattere pluriennale” del Fondo stesso, cercando di rafforzarne il legame temporale con quanto prevede la programmazione dei Fondi strutturali dell’UE.
- Art. 5. Definisce le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo la redazione, entro il mese di ottobre che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, di un Documento di indirizzo strategico, da approvare con apposita delibera del CIPE. La dotazione finanziaria è invece rimessa alla legge annuale di stabilità in coerenza con il DEF.
- Art. 6. Individua come strumento attuativo il contratto istituzionale di sviluppo, stipulato dal Governo con le Regioni e le amministrazioni competenti. Esso destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.
- Art. 8. In sede di prima attuazione restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi comunque riconducibili all'art. 119, comma 5, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle cui soccorre il Fondo. Con uno o più decreti legislativi saranno introdotte ulteriori disposizioni relative ai predetti contributi e interventi.

**La Conferenza permanente  
per il coordinamento  
della finanza pubblica.**

# L. 42/2009

## Art. 5 (Funzioni)

- **Concorre**
  - ✓ alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;
  - ✓ alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuovendo l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza, e verificando la loro attuazione ed efficacia.
- **Avanza proposte** per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi.
- **Vigila** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.
- **Propone** criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
- **Verifica**
  - ✓ l'utilizzo dei fondi per gli interventi speciali;
  - ✓ la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;
  - ✓ il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario;
  - ✓ la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard.
- **Assicura** la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte.
- **Propone** eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

# L. 196/2011

- Art. 7, comma 3. La Conferenza **esprime parere** su DEF (timing 10 aprile) e relativa nota di aggiornamento, nonché sui ddl di stabilità, bilancio annuale e assestamento.
- Art. 8, comma 3. La Conferenza **fornisce indicazioni** ai fini del collegamento fra gli obiettivi aggregati fissati dal DEF e le regole previste per il singolo ente in relazione alla categoria di appartenenza.
- Art. 8, comma 4. La Conferenza **viene sentita** ai fini dell'individuazione delle quote di indebitamento dell'amministrazione locale (in relazione alla spesa in conto capitale) e per la successiva ripartizione delle medesime fra Province e Comuni (articolati per Regioni)
- Art. 10-bis, comma 2. La Conferenza **esprime parere** (timing 15 settembre) sulle linee guida per la definizione degli obiettivi di finanza pubblica articolati per sottosettori (amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza e assistenza).

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 34 (Composizione)

- ✓ Membri di diritto: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Ministro dell'interno, Ministro per le riforme per il federalismo, Ministro per la semplificazione normativa, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la salute, Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato, Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI, o suo delegato.
- ✓ Membri designati: sei presidenti o assessori di Regione, quattro sindaci e due presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica,

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 35 (Funzionamento)

- Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.
- A seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, i Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.
- La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi le determinazioni possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente o dei presidenti della Conferenza delle Regioni, di ANCI, e UPI.
- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal D. Lgs. 281/1997.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

# D. Lgs. 68/2011

## Art. 36 (Funzioni)

- **Concorre**, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 196/2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale.
- **Avanza proposte**:
  - ✓ per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;
  - ✓ per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
- **Verifica** l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali.
  - ✓ Il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario;
  - ✓ le relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
  - ✓ la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
  - ✓ la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio;
- **Promuove** la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- **Vigila** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento

# **Il federalismo demaniale**

# Il quadro normativo

- Art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42
- D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85
- Art. 4, commi 17 e 18, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)
- Art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)

# L. 42/2009

Art. 19 (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
  - b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
  - c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
  - d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 1 (Oggetto)

Prevede che siano individuati, con decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, i beni statali che, su richiesta dell'ente territoriale interessato, possono essere attribuiti, a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che devono garantirne la massima valorizzazione funzionale.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 2 (Parametri)

Il comma 1 prevede che lo Stato, con un'intesa in sede di Conferenza Unificata individua i beni da attribuire, **a titolo non oneroso**, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei principi di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, in correlazione alle competenze, funzioni e valorizzazione ambientale.

Il comma 2 sancisce per gli **Enti locali in stato di dissesto finanziario** il divieto di alienazione dei cespiti attribuiti sino a che perduri lo stato di dissesto. Perdurante lo stato di dissesto finanziario i beni possono essere utilizzati solo per le finalità di carattere istituzionale.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 2 (Parametri)

Il comma 3 richiama il **principio di sussidiarietà**, per i casi previsti dal successivo art. 3 stabilendo che qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato possa comunque procedere (solo se sono state avanzate delle richieste di attribuzione del bene) all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo.

Il comma 4 prevede che l'ente territoriale dispone del bene attribuito nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la massima **valorizzazione funzionale**, a vantaggio, sia diretto che indiretto, della collettività territoriale rappresentata, informando la collettività sul processo di valorizzazione, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale; ovvero mediante forme di consultazione popolare, anche in forma telematica (compatibilmente con i rispettivi statuti).

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 2 (Parametri)

Il comma 5 prevede la possibilità che i beni statali siano attribuiti, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti principi:

a) **sussidiarietà, adeguatezza e territorialità** ovvero, considerando il loro radicamento sul territorio, prioritariamente ai Comuni, salvo che per entità, tipologia di bene ed esigenze di carattere unitario non sia più appropriata l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni in quanto livelli di governo più idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione;

b) **semplificazione**, prevedendosi che i beni possano essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

# Art. 58 D.L. 112/2008

Ha previsto meccanismi di valorizzazione, anche mediante dismissione, dei beni immobili di Regioni ed Enti locali.

In particolare, il comma 1 ha imposto la redazione, da parte di ciascun ente territoriale, del c.d. **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, da allegare al bilancio di previsione e recante l'individuazione dei singoli beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e, come tali, suscettibili, appunto, di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il comma 2, con specifico riferimento ai beni comunali, aveva previsto che l'inserimento degli immobili nel predetto piano ne determinasse la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne disponesse espressamente la destinazione urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione sovraordinata. Tale ultima previsione è stata censurata da **Corte Cost. 340/2009** in quanto lesiva delle competenze regionali in materia del governo del territorio.

La lett. b) ha previsto, quindi, che la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni sia trasmessa ad un'apposita **Conferenza di servizi** a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 2 (Parametri)

Il comma 5 prevede la possibilità che i beni statali siano attribuiti, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti principi:

- c) **capacità finanziaria**, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene.
- d) **correlazione con competenze e funzioni**, ossia connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene;
- e) **valorizzazione ambientale**, in relazione alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e salvaguardare, nel contempo, i valori ambientali.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 3 (Classificazione dei beni)

Prevede che i beni da trasferire siano individuati mediante l'inserimento in appositi elenchi adottati con uno o più dPCM.

In particolare:

- ✓ i beni appartenenti al **demanio marittimo ed idrico** sono trasferiti, salvo alcune limitazioni, alle Regioni e Province (comma 1, lett. a) e b)), mentre il comma 2 sancisce che una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito alle Regioni deve essere da questa destinata alle Province;
- ✓ gli altri beni sono individuati mediante l'inserimento in appositi elenchi adottati, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata**. L'individuazione può avvenire **per singoli beni o per gruppi di beni** ed è prevista la necessità che a corredo degli elenchi siano forniti elementi informativi concernenti gli immobili e relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore, alle entrate ed ai costi di gestione.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 3 (Modalità di attribuzione)

Ai sensi del comma 4, le Regioni e gli Enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dei dPCM, un'apposita **domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio**, allegando una **relazione** sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che evidenzia le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica e economicità nonché la destinazione dello stesso.

Per i beni che negli elenchi sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione in relazione a ciascun bene.

**Il 26/1/2011 l'Agenzia del Demanio ha dato notizia a di aver predisposto un apposito applicativo informatico per la presentazione on line delle istanze.**

Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi 60 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore dPCM, riguardante l'attribuzione dei beni, che costituisce titolo per la **trascrizione** e per la **voltura catastale** dei beni a favore di ciascuna Regione o Ente locale.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 3 (Beni inutilizzati e inoptati)

In virtù del comma 5, se l'ente territoriale non utilizza il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione, il Governo è legittimato ad esercitare il **potere sostitutivo**, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato con l'intesa prevista dalla legge 5 giugno 2003 n 131 (c.d. intesa rafforzata).

Il comma 6 stabilisce, in relazione ai beni per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, che gli stessi confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvedano alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato rientrano nella piena disponibilità dello Stato i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 4 (Status dei beni)

I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del **patrimonio disponibile** dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile. Ove ne ricorrano i presupposti, il dPCM di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, indica motivatamente l'inclusione dei beni nel demanio o nel patrimonio indisponibile.

Il trasferimento dei beni:

- a) ha effetto dalla data di pubblicazione del dPCM;
- b) ha luogo **nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano**, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

# D. Lgs. 85/2010


## Art. 4 (Alienabilità limitata)

Ai sensi del comma 3, i beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo **previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico** e a seguito di **attestazione di congruità** rilasciata, entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 5 (Beni trasferibili)

- Beni appartenenti al **demanio marittimo** e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.
- Beni appartenenti al **demanio idrico** e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale .
- **Aeroporti di interesse regionale o locale** appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;
- **Miniere** e le relative pertinenze ubicate su terraferma.
- **Gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.**



DEMANIO MARITTIMO (lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi, bacini di acqua salsa o salmastra, canali ecc.)

DEMANIO IDRICO (fiumi, laghi, opere idrauliche e di bonifica terreni abbandonati dalle acque correnti, dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni, isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti (art. 945 c.c.); alvei abbandonati di fiumi e torrenti (art. 946 c.c.), terreni comunque abbandonati derivanti da mutamenti del letto dei fiumi (art. 947 c.c.);

## IMMOBILI TRASFERIBILI

MINIERE

ALTRI BENI IMMOBILI  
NON ESCLUSI

AEROPORTI DI  
INTERESSE  
REGIONALE O LOCALE

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 5 (Beni trasferibili)

- Gli elenchi, più volte aggiornati, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio ma finora non è stato raggiunto la prescritta intesa in Conferenza Unificata
- Al momento, sono in corso, altresì, incontri tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e rappresentanti del Governo al fine di affrontare le problematiche concernenti il passaggio delle miniere dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile delle Province. Al riguardo, la Conferenza ha sottolineato il rischio di una separazione tra proprietà e funzioni che restano di competenza regionale e le difficoltà gestionali e tecniche da parte delle Province rispetto alla valorizzazione mediante dismissione dei beni. La Conferenza chiede di considerare l'ipotesi di una modifica normativa che consenta il trasferimento delle miniere al patrimonio indisponibile delle Regioni.
- E in corso di definizione l'elenco dei beni di demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggetto di esclusione, in quanto utilizzati dallo stesso Dicastero ovvero da altre amministrazioni statali per fini istituzionali, nonché quelli in cui sono ubicati i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale.

# D. Lgs. 85/2010


## Art. 5 (Beni esclusi)

- **Immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali** alle Amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), agli Enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e alle Agenzie;
- **Porti** (tranne le aree non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima) **e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale**;
- Beni appartenenti al **patrimonio culturale** (salvo eccezioni);
- **Reti di interesse statale**, ivi comprese quelle stradali e energetiche.
- **Strade ferrate** in uso di proprietà dello Stato.
- **Parchi nazionali** e le **riserve naturali statali**.
- Beni costituenti la dotazione della **Presidenza della Repubblica**, ovvero in uso a qualsiasi titolo al **Senato**, alla **Camera**, alla **Corte dei Conti**, nonché agli **organi di rilevanza costituzionale**.
- **Entro il 24/9/2010 le Amministrazioni statali hanno comunicato via web sul sistema U.GOV i beni di cui si chiede l'esclusione dal trasferimento in quanto utilizzati per finalità istituzionali. Dal dicembre l'elenco provvisorio è pubblicato sul sito dell'Agenzia del Demanio.**

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 5 (Beni già oggetto di intese o accordi)

- In base al testo originario erano esclusi anche i **beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali** per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del D. Lgs 85/2010.
- Con la modifica operata dall'art. 4, commi 17 e 18, del D.L. 70/2011, tali beni possono essere attribuiti, dietro specifica richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non ne abbiano fatto richiesta.
- È prevista la possibilità di fissare termini e modalità per l'eventuale cessazione dell'efficacia di tali accordi con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze sentita la Conferenza Unificata.
- Tale procedura trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale o per gli accordi e le intese relative ai beni di cui all'articolo 2, comma 196-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.
- **L'Agenzia del Demanio sta procedendo alla ricognizione dei beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.**



# D. Lgs. 85/2010

## Art. 5 (Procedura di esclusione)

- Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni e statali e gli altri enti devono predisporre l'**elenco** dei beni relativamente ai quali si richiede l'esclusione dalle procedure di trasferimento, fornendone adeguata **motivazione** (per i beni in uso governativo vanno esplicitati i criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti);
- l'elenco deve essere inviato da ciascuno dei soggetti interessati all'Agenzia del demanio, la quale può chiedere chiarimenti in proposito e successivamente provvedere (**con decreto direttoriale previo parere della Conferenza Unificata**) alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento;
- l'elenco redatto è reso pubblico, a fini notiziali, e sarà completo delle motivazioni pervenute dalle singole amministrazioni o enti. Il procedimento appena descritto sarà utilizzato anche per l'integrazione o la modifica degli elenchi.

# Procedure speciali

## Art. 5, comma 4

con apposito DPCM sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della Difesa:

- non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale
- non oggetto delle procedure di cui all'art. 14-bis del D.L. n. 112/20008, conv. dalla L. n. 133/2008
- non oggetto delle procedure di cui all'art. 2, c. 268 della L. n. 244/2007
- non oggetto delle procedure di cui all'art. 2, cc. 189-194 della L. n. 191/2009
- non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della Difesa dalla normativa vigente

## BENI DIFESA

## PATRIMONIO CULTURALE

## Art. 5, comma 5


In sede di prima applicazione, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione

Il 9/2/2011 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali e l'Agenzia del Demanio.

Il 18/5/2011 il MIBAC ha emanato una circolare sulle linee guida per la valorizzazione degli immobili.

E' in corso l'esame dei progetti presentati dagli Enti locali finalizzati alla sottoscrizione degli Accordi di valorizzazione.

# Una sintesi



# D. Lgs. 85/2010

## Art. 6 (Valorizzazione)

- L'articolo 6 è stato **abrogato**, dall'articolo 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge n. 111/2011. Quest'ultima disposizione, seppur interviene direttamente sul testo del D. Lgs n. 85/2010 soltanto con l'abrogazione espressa dall'articolo 6, stabilisce una disciplina articolata e complessa tesa a regolare la costituzione ed il funzionamento di una società di gestione del risparmio – caratterizzata per espressa previsione normativa da un capitale sociale pari ad Euro 2.000.000, interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – cui è demandata l'istituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare che partecipano a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi promossi da "Regioni, Province, Comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, la fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile."

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 7 (Ulteriori attribuzioni)

- Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs 85/2010, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali possano essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.
- In virtù del comma 2 gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tali richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 8 (Utilizzo ottimale dei beni)

- Per favore la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, si prevede che:
  - a) gli enti territoriali possano procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
  - b) le risultanze delle consultazioni siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 9 (Riduzione trasferimenti erariali)

- Il comma 2 prevede la riduzione delle risorse spettanti (a qualsiasi titolo) alle Regioni ed agli Enti locali in misura corrispondente alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni statali.
- La riduzione decorrerà dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni e sarà operata con dPCM adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in Conferenza Unificata.

# D. Lgs. 85/2010

## Art. 9 (Vincoli per l'utilizzo dei beni immobili)

- Il comma 5 specifica che le risorse derivanti alle Regioni ed Enti locali dall'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuiti in virtù del federalismo demaniale ovvero dalla cessione di quote di fondi immobiliari cui siano stati conferiti i medesimi beni siano:
  - 1) acquisite dall'ente territoriale nella misura pari al **75%**, per essere destinate alla **riduzione del debito dell'ente** e, solo in assenza di debito o per la parte eccedente il debito, a spese di investimento,;
  - 2) destinate, nella residua percentuale del **25%**, al **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.
- L'alienazione degli immobili è consentita solo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

# Le difficoltà attuative

- La Conferenza Unificata , nelle sedute del 5 e del 18 maggio maggio 2011, ha registrato la **mancata intesa** sul dPCM concernente l'elenco dei beni trasferibili agli Enti territoriali perché l'elenco trasmesso – c.d. white list – è stato ritenuto incompleto e non conforme al dettato normativo. Regioni ed Enti locali hanno sottolineato che sussistono lacune fondamentali come l'individuazione degli enti destinatari dei beni, nonché su elementi informativi importanti, come i costi di gestione.
- Sempre nella seduta del 18 maggio 2011 la Conferenza Unificata ha espresso **parere negativo** sul decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio che reca l'elenco degli immobili sottratti al trasferimento agli Enti territoriali. Sulla c.d. “black list” sono in corso approfondimenti da parte di un apposito tavolo tecnico, al termine dei quali seguirà l'apposito dPCM.

# Conclusioni

# Lo stato dell'arte

- Nessuno dei provvedimenti fin qui adottati è esaustivo, giacchè tutti prevedono ulteriori passaggi attuativi, solo in piccola parte già realizzati.
- Mancano, inoltre, alcuni tasselli fondamentali, non direttamente ricollegati all'attuazione della L. n. 42/2009, ma senza i quali l'intero disegno da questa tracciato rischia di restare incompleto. In particolare, devono ancora essere approvate le leggi chiamate a individuare le funzioni fondamentali degli enti locali ed a fissare i livelli essenziali delle prestazioni.

# Lo stato dell'arte

- Inoltre, è già certo che nei prossimi mesi i provvedimenti fin qui adottati potranno subire modifiche. Se il termine generale per l'esercizio della delega scade il prossimo 21 novembre (per effetto della proroga di sei mesi concessa dalla L. 85/2011), entro i successivi tre anni potranno essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi ed integrativi.
- Il disegno, quindi, tutt'altro che completo e la sua trama ancora profondamente incerta